

STATUTO ASSOCIAZIONE

ART. 1

E' costituita l'associazione: CORPO MUSICALE S. CECILIA
con sede in: INVERUNO VIA MARCORA, 40
codice fiscale: *****

ART. 2

L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

Essa persegue le seguenti finalità:

- a) Promuovere e diffondere la cultura musicale;
- b) Sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- c) Svolgere attività didattiche aperte a tutti ed in particolare ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari e stage musicali;
- d) Presenziare, musicalmente, a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche e sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati o associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- e) Organizzare e realizzare, anche per conto di terzi: manifestazioni, raduni, rassegne e concorsi;
- f) Incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con altri gruppi italiani o stranieri;
- g) Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini e notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti idonei;
- h) Collaborare con enti pubblici e privati, con associazioni culturali e sportive, con consorzi e cooperative che perseguano scopi e finalità ad essa affini; aderire, inoltre, ad organismi nazionali e internazionali che abbiano obiettivi simili;
- i) Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

ART. 3

L'ammissione dei musicanti a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

La domanda d'ammissione a socio da parte di un minorenni, dovrà essere controfirmata da chi n'esercita la potestà genitoriale.

ART. 4

I musicanti in qualità di soci, accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

ART. 5

I mezzi finanziari sono determinati dai contributi d'enti, di privati, d'associazioni, da oblazioni, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indirizzato al conseguimento delle finalità associative.

ART. 6

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività dell'associazione secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. (vedi regolamento comunale per l'utilizzo dei locali).

I soci hanno il dovere di:

- a) salvaguardare gli strumenti musicali, i materiali e i mezzi fornitagli, dei quali sono direttamente responsabili;
- b) difendere il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni alle quali l'associazione stessa aderisce.

ART. 7

Tutti gli incarichi sociali e direttivi s'intendono a titolo gratuito.

Vige l'assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di: utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita associativa.

ART. 8

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per recesso volontario comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e affisso nella sede dell'Associazione;
- b) per esclusione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli all'interno o all'esterno dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. (La delibera d'esclusione, in ogni caso, non può essere discrezionale bensì deve essere motivata da parte del Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea generale dei soci).

Il socio escluso non può più essere riproposto.

ART. 9

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) i revisori dei conti.

ART. 10

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri.

Valgono l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi, il principio del voto singolo e la disciplina uniforme del rapporto e modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, senza limiti temporali e con diritto di voto.

ART. 11

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà, normalmente, entro il primo semestre dell'anno, per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso.

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 12

La convocazione dell'assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno otto giorni prima della data di convocazione. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci.

ART. 13

Spetta all'assemblea dei soci:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i revisori dei conti;
- c) discutere ed approvare ogni argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

ART. 14

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri maggiorenni e, nel proprio ambito, nomina: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario amministrativo ed altri eventuali incarichi.

Il Consiglio Direttivo può eventualmente decidere la nomina di membri esterni per determinate collaborazioni, in ogni caso tali membri non hanno alcun diritto di voto e decisionale all'interno dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri componenti del Consiglio, con frequenza minima trimestrale.

ART. 16

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) deliberare sulle domande d'ammissione dei soci;
- b) proporre all'assemblea l'esclusione di soci indegni, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
- c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti, durante l'attività sociale;
- d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari, che si dovessero rendere necessari;
- e) redigere il regolamento dell'Associazione;
- f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo, curare l'ordinaria amministrazione;
- g) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta l'anno);
- h) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'assemblea e le finalità dell'Associazione.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale sia su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del C.C.

ART. 18

Il Presidente dirige l'Associazione e n'è il legale rappresentante.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza o d'impedimenti temporanei e nelle mansioni per le quali è espressamente delegato dal Presidente stesso.

ART. 19

Il Segretario amministrativo cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i mandati del Consiglio Direttivo.

Cura, inoltre, la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

ART. 20

I revisori dei conti sono in numero di tre membri maggiorenni, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti. I revisori dei conti provvedono al controllo e all'approvazione dei resoconti preventivi e consuntivi.

ART. 21

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo in conformità a delibera approvata all'unanimità dell'assemblea dei soci.

ART. 22

In caso d'estinzione o scioglimento dell'Associazione i beni della stessa saranno devoluti ad altra associazione o ente scelti dall'assemblea, avente, preferibilmente, fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

ART. 23

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.